

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19, AL FINE DI CONTENERNE GLI EFFETTI NEGATIVI SUL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DEL COMUNE DI AVIGLIANA.

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, in seguito ai riflessi economici negativi generatisi per effetto della pandemia COVID-19, ha rilevato quale necessità imprescindibile quella di garantire il sostegno alle microimprese particolarmente danneggiate dalle misure adottate dal Governo e dalla Regione per la gestione e il contenimento della diffusione del virus;
- nei programmi di intervento dell'Amministrazione Comunale nel campo delle Attività Economiche è compreso il sostegno e l'incentivazione del piccolo commercio locale e di vicinato;
- nell'ambito degli obiettivi anzidetti l'Amministrazione ha individuato un intervento di seguito descritto: "Contributi a sostegno commercio e attività produttive – Emergenza COVID19". Importo stanziato per tale intervento: € 72.000;

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 234 del 11/12/2020 avente per oggetto: "Approvazione concessione di contributi comunali a fondo perduto a sostegno delle microimprese danneggiate dall'emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica del COVID-19, al fine di contenerne gli effetti negativi sul contesto socio-economico del Comune di Avigliana – Approvazione bozza Avviso Pubblico e Schema di domanda";

VISTA la Determinazione n. 827 del 11/12/2020 avente per oggetto: "Concessione di contributi comunali a fondo perduto a sostegno delle microimprese danneggiate dall'emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica del COVID-19, al fine di contenerne gli effetti negativi sul contesto socio-economico del Comune di Avigliana – Approvazione Avviso Pubblico e Schema di domanda – Assunzione impegno di spesa";

RENDE NOTO

E' indetta una procedura per la concessione di contributi economici straordinari a fondo perduto a sostegno delle microimprese danneggiate dalle misure adottate con D.P.C.M. 3 novembre 2020 per la gestione e il contenimento dell'emergenza conseguente alla diffusione epidemiologica del COVID-19, al fine di contenerne gli effetti negativi sul contesto socio-economico del Comune di Avigliana.

Il presente Avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così come stabiliti con D.G.C. n. 234 del 11/12/2020;

1. FINALITA'

Obiettivo dell'intervento di concessione dei contributi a fondo perduto è quello di contribuire al mantenimento ed al rilancio delle attività economiche avigliesi costrette a sospendere o a limitare la propria attività in seguito all'emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente avviso è cumulabile con altri contributi e agevolazioni concessi a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economica causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19¹

2. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse comunali disponibili per la concessione del contributo previsto dal presente Avviso Pubblico ammontano ad € 72.000 (settantaduemila euro).

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse al contributo le **microimprese aventi sede operativa o unità locale nel territorio del Comune di Avigliana**, la cui attività è stata in tutto o in parte sospesa o fortemente pregiudicata dalle misure restrittive imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, nonché dai conseguenti provvedimenti regionali.

3.1 Sono ammesse a contributo, nella misura di cui al successivo art. 6, le attività oggetto di sospensione totale, e precisamente:

- Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con esclusione delle attività ricomprese nell'Allegato 23 del D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- Attività di Servizi alla Persona, con esclusione delle attività ricomprese nell'Allegato 23 del D.P.C.M. 3 novembre;
- Attività di palestre svolte in forma imprenditoriale
- Cinema
- Discoteche

¹ (salva verifica direttamente a cura del Comune dei limiti massimi previsti per i c.d. "Aiuti di Stato de minimis" dall'Ordinamento Europeo, secondo le regole temporanee adottate dall'Unione Europea in relazione all'emergenza).

3.2 Sono ammesse a contributo, nella misura di cui al successivo art. 6, le attività oggetto di sospensione parziale, e precisamente:

- Attività di Servizi di Ristorazione: pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, etc.), laboratori di artigiani alimentari autorizzati alla vendita sul posto (quali pizze e gelati da asporto, gastronomie, pasticcerie, etc.);
- esercizi di commercio al dettaglio che vendono anche prodotti non ricompresi nell'Allegato 23;
- pubblici esercizi autorizzati anche per altre attività consentite (per esempio tabaccherie, pasticcerie, alimentari, panetterie, etc.).

3.3 Sono ammesse a contributo, nella misura di cui al successivo art. 6, anche le attività non oggetto di sospensione, ma la cui operatività risulta fortemente pregiudicata dai provvedimenti restrittivi in atto, e precisamente:

- Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (queste ultime solo se svolte in modo imprenditoriale);
- Attività di noleggio con conducente operanti con licenze rilasciate dal Comune di Avigliana;
- Agenzie di Viaggi e Tour Operator.

3.4 Sono inoltre ammessi a contributo, nella misura fissa di € 150.00, gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al settore non alimentare titolari di posto fisso al mercato di Avigliana.

L'elenco delle attività sopra descritte non è necessariamente esaustivo. Qualora un operatore, non rinvenendo nell'elenco la propria attività, ma ritenendo di rientrare tra quelle assoggettate alla chiusura obbligatoria totale o parziale, potrà presentare comunque la richiesta motivandola adeguatamente. L'Amministrazione si riserva pertanto di valutare anche le richieste di contributo per attività non espressamente ricomprese nell'elenco riportato.

I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo art. 5 ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

4. ESCLUSIONI

Sono esclusi dai benefici de presente avviso le imprese che esercitano l'attività nei seguenti ambiti:

- Compro oro e attività similari;
- Installazione/detenzione/noleggio di apparecchi automatici e semiautomatici da gioco con vincite in denaro (c.d. slot-machine);
- Sale gioco, sale V.L.T., sale scommesse;
- Vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo

Sono esclusi i Circoli, le Associazioni culturali, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e tutti gli enti e associazioni senza scopo di lucro, in quanto attività svolte non in forma di impresa.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti beneficiari per poter essere ammessi all'erogazione del contributo devono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- Avere sede operativa o unità locale nel Comune di Avigliana;
- Appartenere alla categoria delle microimprese come definite dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero Attività Produttive 18/04/2005, vale a dire imprese con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
- Risultare attive e operative alla data del 3 novembre 2020 con regolare iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente ed esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dalla Visura Camerale, un'attività economica tra quelle indicate all'art. 3, o comunque un'attività tra quelle sospese con D.P.C.M. 3 novembre 2020;
- Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data di presentazione della domanda;
- Aver presentato la domanda di contributo nei modi e nei tempi di cui al successivo art. 7.

6. ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo straordinario di cui al presente Avviso Pubblico sarà erogato a fondo perduto.

L'importo massimo previsto per ciascun beneficiario sarà compreso tra € 600.00 e € 700.00.

L'effettiva entità del contributo massimo verrà determinata con specifico e separato provvedimento in ragione del numero e delle caratteristiche delle richieste ammissibili pervenute, nel limite delle risorse rese disponibili a bilancio.

Alle imprese che a far data dal 3 novembre 2020 hanno dovuto sospendere completamente l'attività – individuate al Punto 3.1 del presente provvedimento – sarà riconosciuto il contributo nella misura massima, come sopradeterminata.

Alle imprese che a far data dal 3 novembre 2020 hanno dovuto sospendere parzialmente l'attività – individuate al Punto 3.2 del presente provvedimento – sarà riconosciuto il contributo pari al 75% della misura massima, come sopra determinata.

Alle imprese che a far data dal 3 novembre 2020 non hanno dovuto sospendere l'attività, ma la cui operatività risulta fortemente pregiudicata dai provvedimenti restrittivi in atto – individuate al Punto 3.3 del presente provvedimento – sarà riconosciuto il contributo pari al 50% della misura massima, come sopra determinata.

Agli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al settore non alimentare titolari di posto fisso al mercato di Avigliana di cui al Punto 3.4 del presente provvedimento sarà riconosciuto un contributo fisso pari a € 150.00.

Ogni operatore economico sarà ammesso ad un solo contributo, anche se titolare di più di una unità locale attiva nel territorio del Comune di Avigliana.

7. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare la relativa domanda a **partire dal giorno 15 dicembre 2020 ed entro le ore 24.00 del giorno 10 gennaio 2021.**

La domanda, redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso, potrà essere presentata esclusivamente a mezzo pec (comuneavigliana@cert.legalmail.it) o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Avigliana.

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese nel periodo di tempo indicato saranno ritenute irricevibili.

L'invio della richiesta di contributo non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo, che sarà eventualmente concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sono pertanto soggette alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci.

8. ISTRUTTORIA

Gli uffici comunali preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le integrazioni necessarie ed assegnando al contempo un termine per la loro presentazione.

L'istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla data di termine della presentazione delle domande.

Al termine dell'istruttoria ed alla definizione di tutte le domande ammesse a contributo si procederà, con apposita determinazione, alla definizione del contributo massimo (e conseguentemente del contributo al 75% ed al 50%), così come stabilito al precedente art. 6.

Con la medesima determinazione si procederà all'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse a contributo e degli importi concessi per ogni impresa, nonché all'approvazione dell'elenco degli esclusi dal contributo.

9. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

A conclusione della fase istruttoria l'Amministrazione comunale comunicherà l'ammissione a contributo ai beneficiari mediante pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale.

Il Comune, anche in base a quanto dichiarato nella domanda, effettuerà la verifica della situazione dell'impresa nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per accertare che il rispetto degli elevati limiti triennali per la c.d. esenzione "de minimis" per le sovvenzioni pubbliche.

Il contributo sarà liquidato, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico disposto esclusivamente sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente in sede di presentazione della domanda. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

La liquidazione avverrà entro 30 giorni dall'approvazione dell'elenco degli ammessi a contributo.

I contributi di cui al presente Avviso costituiscono reddito per il percettore e sono assoggettati a ritenuta fiscale 4% irpef-ires (art. 28, c. 2 D.P.R. 600/1973), fatte salve cause di esonero dalla ritenuta specificamente previste da norme di legge, da dichiararsi nella domanda di richiesta contributo (ad esempio adesione al regime forfettario ex art. 1, commi 54-89 Legge 190/2014 o regime di vantaggio ex art. 27 commi 1-2 D.L. 98/2001).

Il contributo erogato sarà pertanto al lordo alla suddetta ritenuta, qualora dovuta.

10. CONTROLLI

Poiché le informazioni riportate dagli operatori nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono soggette a controllo, anche a campione secondo le prescrizioni del presente avviso e le disposizioni organizzative interne, da parte degli uffici competenti alla loro verifica, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande, e comunque entro 6 mesi dalla concessione del contributo.

L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, comporta – ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. - l'immediata decadenza dai benefici concessi, ossia la revoca e l'integrale restituzione del contributo eventualmente già erogato.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Sandra Bonavero, Responsabile del Settore Attività Economiche e Produttive del comune di Avigliana.

La Comunicazione di Avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., s'intende anticipata e sostituita dal presente Avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte dell'operatore economico, espresso attraverso la presentazione della domanda di partecipazione.

12. INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE.

Titolare del trattamento è la Città di Avigliana (TO), che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l'Avv. Cristiano MICHELA, email di contatto: c.michela@avvocatipacchiana.com.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato.

L'informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla seguente pagina del sito comunale: <https://www.comune.avigliana.to.it/it-it/privacy>

13. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

Copia integrale del presente Avviso Pubblico e dei relativi allegati sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Avigliana e sull'Home Page del sito istituzionale del Comune di Avigliana.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Commercio al n. 011/9769012 o a mezzo mail all'indirizzo: attprod.avigliana@ruparpiemonte.it

Presso l'Ufficio Commercio – Piazza Conte Rosso n. 7 (Primo Piano) - sarà inoltre possibile ritirare copia dell'Avviso e della relativa domanda di partecipazione, previo appuntamento telefonico.